

**REGOLAMENTO SUGLI  
INCENTIVI DEL PERSONALE  
COINVOLTO NELL'  
ACCERTAMENTO DELLE  
ENTRATE E NEL CONTENZIOSO  
TRIBUTARIO**

### **Articolo 1 Oggetto del Regolamento**

1. Il presente Regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di potenziare le risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate ed al fine di disciplinare le modalità di riconoscimento del trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, impiegato nel raggiungimento degli obiettivi assegnati al Settore Entrate tributarie.
2. Il presente Regolamento è adottato altresì in attuazione dell'articolo art.15, c. 2-bis, D.Lgs. 546/92, al fine di riconoscere ai dipendenti che concorrono alla vittoria nel contenzioso tributario sulla liquidazione a favore del comune delle spese di giudizio.

## **CAPO I – FONDO IMU\TARI**

### **Articolo 2 Costituzione del Fondo IMU/TARI**

1. Per il raggiungimento degli obiettivi previsti nell'articolo 1, c.1 del presente Regolamento è istituito apposito Fondo incentivante IMU/TARI.
2. Il Fondo IMU/TARI è alimentato dalle seguenti fonti di entrata:
  - le riscossioni, ivi comprese quelle coattive, relative ad atti di accertamento Imu e Tari, indipendentemente dall'anno di notifica degli atti di accertamento stessi;
  - le riscossioni, ivi comprese quelle coattive, relative ad atti di accertamento Imu e Tari notificati dall'ente col supporto di società esterne non concessionarie dell'attività di accertamento.
3. Il fondo IMU/TARI è pari al 5% delle entrate di cui al precedente comma 2, rimosse nell'anno precedente a quello di riferimento, così come risultanti dal conto consuntivo approvato.
4. Ferme restando le modalità di alimentazione del Fondo, in sede di predisposizione del bilancio di previsione per la stima delle risorse che alimenteranno il fondo IMU/TASI viene effettuata sulla base degli importi relativi al recupero dell'evasione Imu e Tari accertati nel bilancio di previsione precedente a quello di costituzione del Fondo.
5. La quantificazione definitiva delle risorse confluite nel Fondo è determinata con riferimento alle riscossioni di cui al comma 3 certificate nel bilancio consuntivo approvato nell'anno di riferimento.

### **Articolo 3 Destinazione del Fondo**

1. La ripartizione del Fondo tra quota da destinare al riconoscimento del trattamento accessorio al personale dipendente degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e quota da destinare eventualmente al potenziamento delle risorse strumentali è stabilita annualmente, in sede di predisposizione del bilancio di previsione e, per il primo anno di applicazione, in occasione della delibera di variazione dello stesso, su proposta del responsabile delle Entrate Tributarie, in considerazione delle effettive necessità di potenziamento delle risorse strumentali dell'Area.

### **Articolo 4 Trattamento accessorio**

1. Le risorse confluite nel Fondo, al netto delle eventuali risorse necessarie al potenziamento delle risorse strumentali, alimentano il Fondo Salario Accessorio annualmente stabilito dalla contrattazione decentrata e sono ripartite tra il personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi individuati ai sensi del successivo comma 4, anche appartenenti ad altre Aree eventualmente coinvolte, privilegiando gli obiettivi di recupero dell'evasione dei tributi comunali e la partecipazione all'accertamento dell'evasione dei tributi erariali.
2. La quota del Fondo destinata al trattamento economico accessorio si considera al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione ed è erogata in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
3. La quota da attribuire ad ogni dipendente, compresi i dirigenti e gli incaricati di posizione organizzativa, non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo di ciascun dipendente.

4. In sede di assegnazione degli obiettivi dell'Area Tributi vengono predeterminati gli obiettivi per accedere al trattamento accessorio di cui al presente articolo, per i quali vengono definiti i tempi di attuazione, le fasi del processo, il personale coinvolto e gli indicatori di risultato.

5. Le quote da attribuire ad ogni dipendente sono quantificate sulla base della percentuale di apporto qualitativo alla realizzazione degli obiettivi di cui al comma 4, e sono erogabili successivamente all'approvazione del consuntivo del Piano della performance, sulla scorta di una apposita relazione predisposta dal responsabile del Servizio Tributi.

6. Eventuali quote del Fondo non utilizzate per il potenziamento delle risorse strumentali e non distribuite ai dipendenti, rappresentano economie di spesa dell'anno di riferimento e non possono essere riportate al successivo esercizio.

7. Gli incentivi di cui al presente regolamento potranno essere erogati qualora siano stati approvati nei termini di legge il bilancio di previsione ed il rendiconto e nei limiti delle risorse iscritte a bilancio;

## **CAPO II – CONTENZIOSO TRIBUTARIO**

### **Articolo 5 Costituzione del Fondo Incentivi per Assistenza al Contenzioso - Destinatari**

1. Il fondo è costituito dall'ammontare e delle spese di giudizio favorevolmente disposte dal giudice della commissione tributaria a seguito di sentenza passata in giudicato effettivamente incassate al 31 dicembre dell'anno precedente relativamente al contenzioso tributario alla cui gestione ha partecipato il personale del servizio tributi ovvero personale di altri uffici comunque coinvolti nella materia contenziosa, così come indicato dell'articolo 15 comma 2-bis del D.lgs n. 546/1992;

2. Per esito favorevole del giudizio si intende, oltre che al caso di accoglimento nel merito dell'azione dell'amministrazione, ovvero della posizione di resistenza dell'amministrazione convenuta, anche i casi in cui il giudizio si risolve in senso favorevole per l'amministrazione in virtù di sentenza/ordinanza/decreto che dichiara l'improcedibilità, l'estinzione, la perenzione, l'inammissibilità, la rinuncia agli atti del giudizio, il difetto di legittimazione ad agire, la carenza di interesse ed altre formule analoghe, a condizione che la sentenza non derivi da un comportamento o da un provvedimento dell'amministrazione, ovvero da una normativa sopravvenuta che abbia di fatto soddisfatto le pretese di controparte.

3. Non sono previsti incrementi del fondo qualora l'esito della sentenza, seppur favorevole all'Ente, disponga la compensazione delle spese di giudizio.

4. Gli incentivi di cui al presente regolamento possono essere riconosciuti anche ai titolari di posizione organizzativa, in presenza dei presupposti stabiliti dalla legge, come integrazione della retribuzione di risultato, anche nell'ipotesi che in tal modo si determini il superamento del limite massimo stabilito per tale voce retributiva dell'art.10, comma 3, del CCNL del 31.3.1999.

### **Articolo 6. Modalità e criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie del contenzioso tributario**

1. L'importo di cui all'art.5 alimenta il detto fondo alimenta il Fondo Salario Accessorio annualmente stabilito dalla contrattazione decentrata e viene poi ripartito secondo quanto previsto dal presente articolo.

2. Il Dirigente di riferimento per le attività proprie del contenzioso tributario di cui all'art .5 predisporre il provvedimento di proposta di riparto/assegnazione dell'incentivo acclarando l'esistenza in bilancio delle somme necessarie. A tal fine viene predisposta una apposita relazione allegando i dispositivi delle singole Sentenze il cui esito è favorevole al Comune con liquidazione delle spese di giudizio; tale relazione darà atto del contributo dei dipendenti coinvolti anche appartenenti ad altri settori\aree.

3. Gli incentivi sono liquidati al lordo degli oneri riflessi (oneri contributivi a carico del Comune, come da risoluzioni dell'Agenzia delle Entrate n.327 del 14 novembre 2001 e n.123 del 2 aprile 2008, sentenza Corte Costituzionale n.33 del 26 gennaio 2009 e sentenza Tar Sardegna sez. I 9/6/2016 n. 493), ai sensi dell'art.1, comma 208 L. n. 266/2005.

## **CAPO III - NORME COMUNI**

### **Articolo 7 Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data della sua pubblicazione all'albo Pretorio comunale, secondo quanto disposto dallo Statuto.
2. Eventuali regolamenti o atti amministrativi in contrasto con lo stesso devono intendersi espressamente abrogati disapplicati.
3. Il presente regolamento, per le disposizioni in esso contenute, costituisce anche specificazione di disposizioni sino ad oggi eventualmente non esplicitate, a fronte della continua evoluzione normativa e/o di interpretazioni consolidate fornite dalla giurisprudenza contabile.